

2007-1117
SENTENZA N. 211/07



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

1002
Geronzi

composta dai magistrati:

Dr. AMATO Fabrizio Presidente
Dr. BRONZINI Giovanni Consigliere rel.
Dr. NISTICO' Fausto Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al r. 269 del Ruolo Generale anno 2006,
discussa all'udienza del 20 febbraio 2007, promossa

da

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA c CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA
PROVINCIA DI LIVORNO** in persona del Ministro del tempo,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale
è domiciliato per legge, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4,

Appellante

contro

OMISSIS

1002

1002



rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Altini e presso di lui elettivamente domiciliati nel suo studio, in Livorno, via Grande n.82 per procura a margine del ricorso di primo grado

Appellati

Conclusioni delle parti

Per l'appellante : " In riforma della sentenza impugnata , respingere perché infondate le domande avanzate dai ricorrenti nel ricorso di primo grado. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio " .

Per gli appellati : " Respingere il ricorso in appello ex adverso proposto e confermare in toto la sentenza appellata . con vittoria delle spese della fase di appello da distrarsi per il difensore " .

Oggetto : pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.2.2006, Il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR) e il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Livorno, proponevano appello contro la sentenza n. 504 del Tribunale di Livorno - giudice del lavoro 29.6./27.7.2005, che aveva condannato la stessa Amministrazione al pagamento della indennità di vacanza contrattuale dal 1.4.2002 in favore di

OMISSIS

tutti insegnanti della scuola pubblica in servizio nella provincia di Livorno, e comunque soggetti all'applicazione del CCNL del settore scuola 1998/2001, venuto a scadenza il 31.12.2001.

Al riguardo, il Ministero appellante (con il CSA di Livorno) lamentava che il Tribunale avesse trascurato che l'art. 52 del d.legs.vo 3.2.1993, n.29, prevedeva una speciale previsione di bilancio anche per l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale.

In secondo luogo, gli appellanti ricordavano che , in ogni caso, il 24.7.2003 era stato sottoscritto il nuovo CCNL della scuola , con effetti economici fin dal 1.1.2002 e dunque con portata retroattiva, senza che la indennità di vacanza contrattuale potesse essere cumulata con i miglioramenti retributivi.

Con memoria depositata il 7.2.2007 , si costituivano gli appellati e concludevano per il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza odierna, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo unito agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorsi depositati il 30.5 e il 2.7.2003 , e poi riuniti per connessione, Allora Sandra e i suoi ottantuno litisconsorti sopra elencati , tutti insegnanti della scuola statale in servizio nella provincia di Livorno, chiedevano al locale Tribunale la condanna del Ministero dell' Istruzione , dell' Università e della Ricerca (Miur) al pagamento in loro favore della indennità di vacanza contrattuale, con riferimento al CCNL del settore venuto a scadenza il 31.12.2001 e non ancora rinnovato, benché la relativa piattaforma fosse stata tempestivamente presentata dai sindacati dei lavoratori. Non è controverso, pertanto, che la domanda degli insegnanti , nella specie, riguarda unicamente - giova ribadirlo - il protrarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31.12.2001.

Al riguardo, è noto che l'art. 1 del CCNL 1998-2001 della scuola, fra l'altro, disponeva :

"2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa



gk
de

"3 (...)

"4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

"5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall' accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

" 6. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.....".

Bisogna poi ricordare che il citato accordo del 23 luglio 1993, così definiva e disciplinava in via generale l'istituto della vacanza contrattuale (punto 2,5) :

" Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori".

Nel nostro caso, non è contestata la circostanza di fatto per cui la piattaforma di rinnovo era stata già presentata dalle oo.ss. dei lavoratori nei mesi precedenti: la scadenza del 31.12.2001.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto maturato il diritto dei ricorrenti in primo grado a percepire la indennità a partire dal 1.4.2002.

Così ricostruiti i termini, anche temporali, della vicenda in esame, ritiene il Collegio che l'appello del Ministero meriti accoglimento.

Infatti, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata, emessa il 29.6.2005, abbia del tutto trascurato che il nuovo contratto della scuola era già stato sottoscritto ormai quasi da due anni, e cioè fin dal 24.7.2003 (ed era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.8.2003, n. 188, suppl. ord. n.135).

La nuova fonte collettiva (per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003), aveva effetto dal 1.1.2002 per la parte economica (v. art.1).

Quindi, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale citata del 14.8.2003, non era più nemmeno prospettabile dai lavoratori ricorrenti il diritto ad una indennità "di vacanza contrattuale", in quanto ogni aspetto retributivo concerneva semmai il pagamento degli arretrati, in forza dei miglioramenti stipendiali riconosciuti dal CCNL retroattivamente e quindi con decorrenza dal 1.1.2002.

In altre parole, il periodo di carenza o vacanza contrattuale apertosi il 31.12.2001 si era poi chiuso il 24.7.2003 con la sottoscrizione del nuovo contratto.

Del resto, l'errore nel quale è incorso il Tribunale traspare evidente anche dal fatto che la stessa sentenza impugnata definisce la indennità di vacanza contrattuale come "un'erogazione provvisoria", ma poi, emettendo la pronuncia di condanna, non affronta la questione circa gli esatti termini temporali e la scadenza finale dei pagamenti posti a carico dell'Amministrazione.

In via generale - a giudizio del Collegio - non vi è alcun dubbio che la "indennità di vacanza contrattuale" sia un "elemento provvisorio della retribuzione" (così definito espressamente dal Protocollo del 1993), non cumulabile in alcun modo con gli eventuali aumenti stipendiali poi pattuiti con il rinnovo del CCNL.

In tal senso, depono con certezza, oltre al dato testuale appena citato, anche la specifica previsione per cui tale indennità " cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo ".

Sul piano sistematico poi, si osserva che il Protocollo 23.7.1993 aveva lo scopo dichiarato, fra gli altri, di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell'inflazione programmata e, inoltre, di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive (quadriennio normativo e biennio economico, v. punto 1).

Risulta dunque del tutto coerente con tale ottica, l'aver previsto in favore dei lavoratori, per il caso del protrarsi delle trattative fra le parti collettive, un'erogazione provvisoria commisurata comunque ad una modesta percentuale del tasso dell'inflazione programmata (con la obbiettiva funzione di immediato anticipo sui presumibili e prossimi miglioramenti retributivi conseguibili in sede di rinnovo).

In altre parole, si tratta di un rimedio provvisorio diretto per lo più a soccorrere economicamente la parte più debole del conflitto negoziale.

Niente impedisce di ravvisare nell'istituto, se si vuole, una forma di (blanda) pressione affinché le parti addivengano alla sigla dell'accordo.

Ma, a giudizio del Collegio, argomenti di tal genere danno ingresso a congetture e ricostruzioni sprovviste di qualsiasi oggettivo riscontro.

Infatti, nelle varie fonti sopra citate, non vi è alcun elemento di tipo testuale o logico o sistematico, che consenta di assegnare alla figura della "indennità di vacanza contrattuale" una sorta di (impropria) funzione 'sanzionatoria':

c, oltretutto, si tratterebbe di un'abnorme forma di penale che dovrebbe colpire soltanto uno dei contraenti collettivi, per non avere esso accettato tempestivamente la 'piattaforma' della controparte; secondo un singolare concetto degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali.

Vanno dunque disattese le difese degli appellati , che sembrano ispirate alla interpretazione 'sanzionatoria' appena illustrata.

I motivi sopra esposti impongono di accogliere l'appello , ed esimono dal considerare gli ulteriori motivi del gravame connessi all'interpretazione dell'art. 52 d.legs.vo n. 29 /1993.

A norma dell'art. 92 c.p.c., vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di primo grado. Quelle della presente fase di appello seguono invece la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

In riforma della sentenza impugnata , rigetta la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado ; dichiara interamente compensate le spese processuali di primo grado ; condanna gli appellati a rimborsare al ministero appellante le spese del presente grado in complessivi 1640,00 euro di cui 1000,00 euro per onorari e 640,00 euro per diritti.

Così deciso in Firenze il 20 febbraio 2007

Il Consigliere estensore

Dott. Giovanni Bronzini

G. Bronzini

Il Presidente

Dott. Fabrizio Amato

F. Amato

Deposito in Cancelleria

il 27 FEB. 2007

IL CANCELLIERE n.3

Marco Guarnaldi

Copia conforme all'originale

il 15 MAR. 2007

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
L'UFFICIO GIUDIZIARIO
S. Annella Balsani

